

06545-21

Sent. n. 1672

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO DEL
03/12/2020

R.G.N. 18015/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi

Presidente

Giovanni Liberati

Antonella Di Stasi

Relatore

Stefano Corbetta

Fabio Zunica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

nei confronti di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/02/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/02/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di convalida del provvedimento ex art. 6 l. n.401/1989 emesso dal Questore di Salerno in data 11/02/2020 nei confronti di (omissis) , perché ritenuta tardiva la richiesta di convalida, in quanto avanzata dal Pm oltre il termine di 48 dalla notificazione del provvedimento questorile all'interessato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, l. n. 401/1989, argomentando che erroneamente il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto perentorio il termine intermedio, di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, previsto per la trasmissione della richiesta di convalida; l'inosservanza di tale termine non determina, invece, l'inefficacia del provvedimento questorile, potendo la convalida intervenire entro il termine complessivo di 96 dalla notifica del predetto provvedimento.

Deduce, inoltre, che erroneamente il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto di non convalidare il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazione sportive, atteso che tali prescrizioni non costituiscono l'oggetto del giudizio di convalida, relativo, invece, alle misure impositive dell'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non é prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto (Sez.1, n.20654 del 26/03/2003, Rv.227141; Sez. 1 del 23/3/2004 n.21834, Rv. 228211; Sez.1, n.21834 del 26/03/2004, Rv.228211; Sez.3, n.35515 del 06/07/2007, Rv.237396; Sez.3, n.5326 del 20/12/2006, dep.08/02/2007, Rv.235872; Sez.3, n.44431 del 09/11/2011, Rv.251598; Sez.3, n.17288 del 20/02/2014, Rv.261502).

Si è osservato, infatti, che un'interpretazione corretta della art. 6, comma 3 della L. n. 401 del 1989, milita nel senso che solo dall'omesso rispetto del termine di 96 ore complessivamente considerato sia lecito far discendere la perdita di efficacia del provvedimento del Questore, laddove l'articolo recita testualmente "il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive". Le due scansioni temporali surriferite (48 ore + 48 ore) orientano, per l'appunto, per una valutazione del termine unitariamente considerato, nel senso che solo dal mancato rispetto delle complessive 96 ore è lecito far discendere la perdita di efficacia del provvedimento questorile.

Il fatto che la norma usi la congiunzione "e" e non il disgiuntivo "o" nella successione diacronica delle due fasi suddette depone - ad avviso del Collegio - per una valutazione globale dei termini in questione, nel senso che solo dalla mancata osservanza del termine di 96 ore può discendere la caducazione della misura di prevenzione. Infatti, si ribadisce, se per ciascuna delle due fasi si fosse voluta stigmatizzare un'autonoma sanzione, vale a dire se il legislatore avesse inteso prevedere una sanzione anche per la mancata formulazione, da parte del Pubblico Ministero, delle istanze al G.I.P. nel rispetto delle 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, diverso avrebbe dovuto essere il tenore letterale della norma.

Tale principio è stato da ultimo affermato da Sez.3, n.36957 del 09/04/2019, Rv.276829 - 01, che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, ha ribadito che il relativo provvedimento del questore non diviene inefficace nel caso in cui la convalida del giudice per le indagini preliminari, pur intervenendo oltre le 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero, abbia luogo entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, essendo unicamente quest'ultimo il termine complessivo rilevante.

Ciò posto, nella specie, il provvedimento del Questore veniva notificato all'interessato in data 13.02.2020 alle ore 12.40, la convalida veniva richiesta dal P.M. al Giudice per le indagini preliminari in data 15.02.2020 alle ore 13.45; il provvedimento di rigetto della convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno interveniva in data 17.02.2020 e, quindi, in pendenza del termine massimo di 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato.

Erroneamente, quindi, il Giudice per le indagini preliminari riteneva non osservati i termini della richiesta di convalida per tardività della richiesta del Pm

e, conseguentemente, erroneamente rilevava l'inefficacia del provvedimento questorile.

3. Va, poi, osservato che l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.) e non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Ferretti).

Erroneamente, quindi, il Giudice per le indagini preliminari, nel denegare la richiesta di convalida, dichiarava di non convalidare il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, esorbitando tale oggetto dall'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore.

4. In definitiva, l'ordinanza impugnata è viziata dai suesposti errori di diritto e va, quindi, annullata con rinvio limitatamente all'omessa convalida dell'obbligo di presentazione e senza rinvio in relazione all'omessa convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'omessa convalida dell'obbligo di presentazione, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Salerno e annulla senza rinvio la predetta ordinanza in relazione all'omessa convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive.

Così deciso il 03/12/2020

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Elisabetta Rosi

